

Legge regionale 20 aprile 1988, n. 23.

**Integrazione dell'articolo 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, relativa a «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Articolo unico**

1. All'articolo 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, è aggiunto il seguente comma:

«In via eccezionale, le norme del Titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, restano in vigore fino al 30 settembre 1988 ai soli fini del perfezionamento dei procedimenti di pubblicizzazione di imprese private di trasporto pubblico locale formalmente attivati prima del 31 dicembre 1987 e non conclusi entro la stessa data.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 aprile 1988

Bernini

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 20 aprile 1988, n. 23:**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Amalia Sartori, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 gennaio 1988, n. 1/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 febbraio 1988, dove ha acquisito il n. 344 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> in data 9 febbraio 1988;
- La 2<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 marzo 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Antonio Pasetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 marzo 1988, n. 1114;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 marzo 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 14 aprile 1988, n. 4282/21508/10, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1<sup>o</sup> comma dello art. 127 della Costituzione.

**Nota alla legge regionale 20 aprile 1988, n. 23**

Il testo dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, è il seguente:

Art. 50

Pubblicazione

Fino al 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme del Titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.

A integrazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, la Giunta regionale, accertata la oggettiva impossibilità, nei termini programmati, della contrazione di mutui da parte degli enti locali interessati per il finanziamento dei programmi di pubblicizzazione conclusi entro il 31 dicembre 1981, può ammettere a rimborso eventuali interessi moratori nel limite massimo da lei stessa stabilito con propria deliberazione.

*In via eccezionale, le norme del Titolo IV della legge 31 maggio 1980, n. 71, restano in vigore fino al 30 settembre 1988 ai soli fini del perfezionamento dei procedimenti di pubblicizzazione di imprese private di trasporto pubblico locale formalmente attivati prima del 31 dicembre 1987 e non conclusi entro la stessa data.*

**Estremi della legge regionale di riferimento:**

- Lr 8 maggio 1985, n. 54  
Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (Bur 10 maggio 1985, n. 19).

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per la viabilità e i trasporti.